

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Alcuni anni fa, nel quadro delle iniziative, volte a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di persone, giovani e meno giovani, disposte a confrontarsi con l'auto imprenditorialità, il Governo, con l'art. 1 comma 100 della finanziaria 2008, introduceva un regime contabile e fiscale particolarmente semplice da gestire e caratterizzato da un notevole risparmio d'imposta.

In questi pochi anni questo regime ha ottenuto un importante successo, tanto che si stimano in centinaia di migliaia i soggetti utilizzatori.

Le specifiche contingenze del periodo attuale, caratterizzate da due esigenze contrastanti: riduzione della spesa pubblica e incentivazione dello sviluppo economico, hanno indotto il legislatore con l'art. 27 del D.L. 98/2011 ad intervenire radicalmente sul regime dei minimi prevedendo dal 1° gennaio 2012 una essenziale trasformazione della normativa vigente.

Il nuovo regime che l'art. 27 ha denominato "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditorialità giovanile e lavoratori in mobilità", riforma il precedente istituendo le seguenti modalità di applicazione;

Esso si applica:

- 1) per il periodo d'imposta in cui l'attività inizia e per i quattro anni successivi, salvo che per i giovani, per i quali il regime agevolato è applicabile fino al compimento del 35° anno di età, anche oltre i cinque anni;
- 2) per le persone fisiche;
- 3) per le attività d'impresa e lavoro autonomo;
- 4) anche per coloro che dal 1° gennaio 2008 hanno avviato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo con il precedente regime dei minimi;
- 5) con un'imposta del 5% che sostituisce l'imposta sui redditi e le addizionali regionali e comunali.

Condizioni essenziali per l'applicabilità sono:

- 1) che, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non abbia esercitato, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- 2) che l'attività esercitata non costituisca in alcun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con la sola esclusione del periodo di praticantato obbligatorio per l'esercizio di arti o professioni;
- 3) che qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo precedente non superi Euro 30.000,00.

Permangono comunque in vigore le altre caratteristiche del regime pre riforma e cioè:

- 1) le fatture emesse dai soggetti in regime dei minimi non sono soggette ad IVA;
- 2) sul reddito determinato applicando queste norme non si applica l'IRAP;
- 3) ai soggetti che beneficiano di questo regime non si applicano gli studi di settore;
- 4) vige l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini dell'imposta dei redditi ed IVA;
- 5) non avere acquisito, anche mediante appalto, locazione o leasing, beni strumentali di valore superiore ad Euro 15.000,00;
- 6) non avere dipendenti o collaboratori;
- 7) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali, certificare i corrispettivi, integrare le eventuali fatture di acquisto intracomunitario, versando la relativa IVA entro il 16 del mese successivo, compilare gli elenchi INTRASTAT;
- 8) non avere effettuato cessioni intracomunitarie ed esportazioni;
sono comunque esclusi coloro i quali adottano regimi speciali IVA, i produttori agricoli e i contribuenti che contestualmente partecipano a società di persone, ad associazioni di professionisti o ad SRL trasparenti.
- 9) Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i parametri per la sua applicazione indicati in precedenza. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino i 45.000 euro. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'interno dell'anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27, dpr 633 per la frazione d'anno antecedente il superamento di predetto limite o la corresponsione dei suddetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti riguardanti il medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite imposto nel comma 96), lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni.

Sintetizzate così le caratteristiche del nuovo regime dei contribuenti minimi, nella realtà di studio si rende necessario verificare la situazione da un punto di vista pratico applicativo, in modo da informare il cliente delle novità e predisporre correttamente all'operatività futura.

Credo, salvo errori e omissioni, che la nostra attenzione debba essere particolarmente concentrata sui seguenti punti:

- a) Il nuovo regime sia pur limitato temporalmente è molto più conveniente del precedente in quanto la misura dell'imposta sostitutiva passa dal 20 al 5 per cento;
- b) Tutti i soggetti, che hanno le caratteristiche sopra elencate possono beneficiare per 5 anni dall'inizio dell'attività delle opportunità offerte, questo sia che l'attività cominci oggi, sia che l'attività debba ancora iniziare, sia che l'attività sia già iniziata nel regime ante riforma;
- c) I giovani con meno di 35 anni, possono beneficiare di questo regime per il maggior periodo di tempo compreso tra la data di inizio attività e il compimento del trentacinquesimo anno di età, sia dei regolari 5 anni concessi a chiunque decida di iniziare un'attività.

Considerata questa premessa per prima cosa dovremo procedere a verificare che i clienti operanti nel regime dei minimi possano continuare col regime stesso e per fare ciò sostanzialmente è necessario verificare l'anno di inizio attività e l'età del contribuente. Chi ha iniziato l'attività non prima del primo Gennaio 2008 potrà permanere nel regime dei minimi fino al 5° anno dalla data di inizio per di più beneficiando dall'anno 2012 della tassazione al solo 5 per cento. Ove il contribuente avesse meno di trentacinque anni di età potrà permanere nel regime agevolativo anche per un tempo più ampio.

Nel caso in cui nessuna delle 2 condizioni predette si verifichi il nostro cliente transiterà automaticamente nel cosiddetto regime degli ex – minimi nel quale sostanzialmente vengono confermati tutti gli adempimenti e tutte le agevolazioni

del regime dei minimi tranne la più vantaggiosa e cioè la tassazione ad aliquota ridotta.

In allegato un prospetto che consente una rapida e proficua analisi della situazione di ogni singolo soggetto

TABELLA PER DETERMINARE L'APPARTENENZA O L'ESCLUSIONE DAL NUOVO REGIME DEI MINIMI

COGNOME: _____

NOME: _____

DATA DI NASCITA: _____

PARTITA IVA: _____

CONDIZIONI PER ENTRARE NEL NUOVO REGIME DEI MINIMI:

RICAVI INFERIORI A 30 MILA EURO ANNUI

ASSENZA DI IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI

NO DIPENDENTI

ETA' MASSIMA DEL CONTRIBUENTE: 35 ANNI

DURATA: ANNO DI INIZIO ATTIVITA' PIU' I QUATTRO SUCCESSIVI

ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI NON SUPERIORI A QUINDICI MILA EURO

ASSENZA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PERSONE O S.R.L.

RESIDENZA IN ITALIA

ASSENZA DI OPERAZIONI DI CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI, FABBRICATI O PORZIONI

ATTIVITA' ESCLUSE : AGRICOLTURA E PESCA; VENDITA DI SALI E TABACCHI; EDITORIA;

TELEFONIA PUBBLICA; AGRITURISMO; VENDITE A DOMICILIO; RIVENDITA DI BENI USATI;

VENDITE ALL'ASTA DI OGGETTI D'ARTE; INTRATTENIMENTO E GIOCHI EX Dpr n.640/72

INIZIO ATTIVITA', NON PRIMA DEL 1 GENNAIO 2008

ASSENZA DELLA STESSA ATTIVITA' IN FORMA PROPRIA O ASSOCIATA NEL TR. PREC.

NUOVA ATT. NON DEVE ESSERE MERA PROSECUZIONE DI UNA PRECEDENTE SVOLTA SOTTO

FORMA DI LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE

SE TUTTI I PUNTI SONO RISPETTATI: APPARTENENZA AL REGIME DEI NUOVI MINIMI

ETA' CONTRIBUENTE: _____

ANNI RESIDUI IN VIRTU' DEI LIMITI : _____

SE UNO DEGLI ULTIMI TRE PUNTI NON E' RISPETTATO: APPARTENENZA AL REGIME DEGLI EX MINIMI

ANNO INIZIO ATTIVITA': _____

ANNI RESTANTI NEL REGIME EX MINIMI: _____

Bari, 31/10/2011

Elaborazione: Dott. Raffaele Capano